



COMUNE DI STRADELLA

Provincia di Pavia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Prima- – Seduta Pubblica di prima convocazione

NR. 40 DEL 15-12-2025

ORIGINALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI CUI ALL' ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022

L'anno duemilaventicinque addì quindici del mese di dicembre, alle ore 21:00, presso la Sala consiliare, previo adempimento delle altre formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

BELLINZONA GIANPIERO	P	MERALDI ANTONIA LUISA	P
BORTOLIN MARCO	P	MOSSI ALESSANDRA GIOVANNA	P
CANTU' ALESSANDRO	P	PROVINI FRANCO ANGELO	P
DI MICHELE DINO	P	QUARONI ALESSANDRO	P
FAGGI SARA	P	REGUZZI ROBERTA	P
GALLI GIORDANO	P	RICOTTI ANDREA	P
GROSSI MATTIA	P	VALIZIA ELENA	P
LOMBARDI PIETRO ANGELO	P	VALLE PAOLO LUIGI GIUSEPPE	P
MAGGI SABRINA	P		

Numero totale **PRESENTI: 17 – ASSENTI: 0**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.ssa Elisabetta D'Arpa.

Il sig. GIANPIERO BELLINZONA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta; quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco introduce l'argomento e così interviene secondo la trascrizione della registrazione:

“Il punto che viene presentato stasera è un adempimento che è stato introdotto dal D.Lgs. 201/2022 che all'articolo 30 stabilisce che, tra gli altri, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. La ricognizione riguarda il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio. La rilevazione riguarda separatamente gli affidamenti in house e quelli affidati con modalità diverse. La ricognizione viene svolta con una apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate, punto che troviamo nello stesso Ordine del Giorno. Nel caso di servizi affidati a società in house, questa relazione è appendice della relazione sulle partecipate.

Sono qualificati “servizi di interesse economico generale” i servizi di interesse generale erogati o erogabili dietro corrispettivo economico su un mercato. In sede di prima applicazione per i Comuni, o eventuali loro forme associative, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti la ricognizione prevista dall' art. 30 del D.Lgs. 201/2022 è stata posta in essere entro il 31 dicembre 2023, quindi siamo al terzo anno di rilevazione. Il dato letterale della norma fa riferimento ai “servizi affidati” e pertanto la ricognizione riguarda solo i servizi affidati dai Comuni, con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso. Ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL (N.D.R.: Testo Unico di riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica), quali Trasporto pubblico locale, Servizio idrico integrato e Igiene ambientale. La ricognizione non si applica neanche ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore. I servizi da sottoporre a ricognizione possono essere stati affidati tramite concessione oppure in appalto e vanno inclusi i servizi affidati in house e quelli sopra soglia affidati senza gara. I servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle cosiddette utilities, ossia: rifiuti che il nostro Comune ha affidato in house alla propria partecipata, servizio idrico gestito da soggetto sovra comunale l'ATO (N.D.R.: Ambito Territoriale Ottimale - Azienda speciale per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato), distribuzione del gas non affidato e non gestito dal Comune, trasporto pubblico locale non affidato e non gestito dal Comune. E' più difficile stabilire un perimetro fisso per i Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica non a rete, in quanto il concetto di Servizio Pubblico Locale è dinamico e dipende dai territori. Pertanto l'Ente ha verificato, caso per caso, se il servizio non a rete rientri o meno tra i Servizi Pubblici Locali oggetto della ricognizione in questione. Per definire i servizi pubblici a rilevanza economica non a rete si fa riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto 2023, riguardante i servizi non demandati alla competenza di una Autorità indipendente o di altra Autorità di regolazione. Il decreto individua come servizi pubblici a rilevanza economica non a rete:

(N.D.R.: si riporta in formato punti elenco)

- impianti sportivi, eccezione fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.Lgs. n. 201/2022
- parcheggi
- servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali
- luci votive
- trasporto scolastico.

Per tutto questo si sottopone al Consiglio la Relazione già a disposizione tra gli atti e si sintetizza che i servizi, gli affidatari e le spese correlate sono i seguenti:

(N.D.R.: si riporta in formato sintetico)

IN HOUSE

SERVIZIO RIFIUTI

Broni Stradella S.p.A., poi Broni Stradella Pubblica S.r.l. fino al 31/12/2031.

Spesa:

2023	€ 1.910.006,24
2024	€ 1.936.092,00

Non risultano contestazioni per inadempienze contrattuali.

NON IN HOUSE

Ristorazione Scolastica

Elior Ristorazione S.p.A. fino al 31/12/2025.

Spesa:

2023	€ 332.972,64
2024	€ 373.937,53

Non risultano contestazioni per inadempienze contrattuali.

Trasporto Scolastico

Dellavalle Giorgio S.r.l. fino all' Anno Scolastico '24-'25.

Spesa:

2023	€ 152.373,75
2024	€ 153.456,34

Non risultano contestazioni per inadempienze contrattuali.

Servizio Cimiteriale

Cooperativa Minerva fino al 01/06/2023. Edil.Ser.Co. per il periodo complessivo dal 02/06/2023 al 31/08/2023, prorogato fino al 30/11/2024. Cooperativa Antares dal 01/12/2024 al 30/06/2025.

Spesa:

2023	€ 39.635,75
2024	€ 47.349,89

Non risultano contestazioni per inadempienze contrattuali.

Illuminazione Votiva

Severino Ferri di Gabriella Caborni & C. S.a.s. fino al 04/01/2025.

Spesa:

2023	zero
2024	€ 44.928,70 / 3293 lampade - valore contratto €13,64 di cui € 8,58 Aggio Comune per lampada

Non risultano contestazioni per inadempienze contrattuali.

Parcheggi

Rag. Luigi e Gerolamo Colombo di Rag. Luigi Colombo e C. S.r.l. fino al 07/11/2026.

Spesa:

2023	€ 100.000,00
2024	€ 100.000,00

Non risultano contestazioni per inadempienze contrattuali.

Questa è la Relazione. Ci sono interventi? Interventi? Se non ci sono interventi metto in votazione: << Ricognizione dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica. Approvazione della Relazione di cui all' art. 30 del D.Lgs. 201/2022 >>.”

Quindi, esaurita la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022 e ss.mm.ii. recante “*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*”, che stabilisce: “1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, ((dell'efficienza e))

della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso ((agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e))

all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Visto l'articolo 2, primo comma, lettera h) del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. che definisce i «servizi di interesse generale» come *le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”;*

Vista la successiva lettera i) con la quali sono qualificati i «servizi di interesse economico generale» come i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

Visto altresì l'articolo 20 del citato D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce:

“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro

5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre ((due anni)) consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma."

Considerato che in sede di prima applicazione per i Comuni, o eventuali loro forme associative, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti la ricognizione prevista dall' art. 30 del D.Lgs. 201/2022 doveva essere posta in essere entro il 31 dicembre 2023;

Vista la propria precedente deliberazione n. 46 del 21/12/2023 avente oggetto: "RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI CUI ALL' ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022";

Vista la propria precedente deliberazione n. 47 del 12/12/2024 avente oggetto: "RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI CUI ALL' ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022";

Visto che la disposizione prevede che la predetta ricognizione sia periodica e riguardi la situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;

Dato atto che la ricognizione in questione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e ss.mm.ii. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 20;

Rilevato che il dato letterale della norma fa riferimento ai "servizi affidati" e pertanto la ricognizione riguarda solo i servizi affidati dai Comuni , con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale);

Visto l'articolo 35 del citato D.Lgs. 201/2022 che stabilisce che le disposizioni del medesimo decreto non si applicano ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione europea;

Considerato pertanto che:

- la ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex art. 7 o art. 8 del D.Lgs. n. 201/2022 in quanto la norma richiede di compiere la ricognizione "tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9", ma non li considera propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti;
- tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;
- vanno inclusi i servizi affidati in house e sopra soglia affidati senza gara;

Rilevato che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle c.d. utilities, ossia:

- rifiuti
- idrico
- distribuzione del gas
- trasporto pubblico locale;

Considerato tuttavia che è più difficile stabilire un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete, in quanto il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e dipende dai territori;

Visto pertanto che l'Ente ha verificato, caso per caso, se il servizio non a rete rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione in questione;

Visto il Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 201 del 2022";

Dato atto che, da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività.

Visto l'articolo 31 del citato D.Lgs. 201/2022 in tema di obblighi di pubblicazione e trasparenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 modificato dall' art. 3 del D.Lgs. n. 174 del 10.10.2012 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della seguente votazione, resa e verificata nelle forme di legge:
Presenti n. 17

voti favorevoli n. 12
voti contrari zero
Astenuiti n. 5 (Cantù, Di Michele, Quaroni, Reguzzi, Ricotti);

DELIBERA

1. di approvare la relazione relativa alla ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica generale che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, come appendice del Piano di razionalizzazione, iscritto al successivo punto all'Ordine del Giorno, la relazione relativa alla ricognizione dei servizi a rilevanza economica generale affidati a soggetto in house dall'Ente come da Sezione A della medesima relazione che costituisce parte sostanziale e integrante del presente provvedimento dando atto che, per quanto attiene agli obblighi di approvazione contestuale al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 20 Tusp, tale obbligo viene soddisfatto mediante discussione e votazione di entrambe le deliberazioni nella medesima seduta consiliare;
3. di provvedere agli adempimenti di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 31 D.Lgs. n. 201/2022;
4. di dichiarare la presente con la seguente separata votazione:
Presenti n. 17
voti favorevoli n. 12
voti contrari zero
Astenuiti n. 5 (Cantù, Di Michele, Quaroni, Reguzzi, Ricotti);

immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GIANPIERO BELLINZONA

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Elisabetta D'Arpa

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI STRADELLA

Provincia di Pavia

Parere tecnico allegato alla proposta di Deliberazione di DELIBERA DI CONSIGLIO Comunale

NR. 37 DEL 01-12-2025

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA
ECONOMICA. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI CUI ALL' ART.
30 DEL D.LGS. 201/2022**

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267

Il sottoscritto, responsabile del servizio, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Stradella, lì 10-12-2025

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Dott.ssa Elisabetta D'Arpa

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI STRADELLA

Provincia di Pavia

Parere contabile allegato alla proposta di Deliberazione di DELIBERA DI CONSIGLIO Comunale

NR. 37 DEL 01-12-2025

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI CUI ALL' ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Stradella, lì 11-12-2025

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Laura Serra

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI STRADELLA

Provincia di Pavia

REFERATO DI PUBBLICAZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

NR. 40 DEL 15-12-2025

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI CUI ALL' ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1806 Reg. Atti Pubblicati

Copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal 23-12-2025 al 07-01-2026

Lì 23-12-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabetta D'Arpa

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI STRADELLA

Provincia di Pavia

Deliberazione del Consiglio Comunale

NR. 40 DEL 15-12-2025

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI CUI ALL' ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 02-01-2026, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabetta D'Arpa

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.